



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini P.IVA 00343840401
<http://www.cattolica.net> - PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 5
LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI - PATRIMONIO

**GARA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO
CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA
ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EX BOWLING
NEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT DI CATTOLICA
CIG 9437799E1A**

CUP G63B20000130001

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

Con determina a contrarre posta in essere dal Settore 5 n. 788 dell'11.10.2022, questa Amministrazione ha deliberato di procedere **all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'ex Bowling nel nuovo Palazzetto dello Sport di Cattolica**, ai sensi dell'art. 59 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), vista la deroga ex art. 1, comma 1, lett. b), L. n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, L. n. 120/2020 e dal successivo art. 52, comma 1, lett. a) della successiva L. n. 108/2021.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata **sulla base dei soli criteri qualitativi (costo fisso)**, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 7, del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Cattolica - codice NUTS: ITD59 –

CIG 9437799E1A- CUP G63B20000130001.

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il Dott. Baldino Gaddi, Dirigente del Settore 5, Lavori Pubblici, Servizi Tecnici, Patrimonio, email: gaddibaldino@cattolica.net

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 1.1 del presente disciplinare.

1.1 SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente gara, il Comune di Cattolica si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- 1) Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- 2) La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 3) La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 1.2.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura, ivi comprese eventuali richieste di accesso agli atti, devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER (salvo utilizzo della posta elettronica certificata in caso di non funzionamento della piattaforma e/o negli ulteriori casi in cui la stazione appaltante lo riterrà opportuno, anche al fine di garantire i tempi previsti per legge).

Tutti i documenti elettronici inviati/allegati/scambiati tramite SATER dovranno essere sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i diversi casi espressamente previsti dal presente bando (in ogni caso si precisa che qualora non venga specificato il formato richiesto, si intende sufficiente una copia formato PDF).

Si raccomanda di utilizzare per la compressione dei file esclusivamente il formato "ZIP". Nessun altro formato sarà ammesso.

1.2 REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano

l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e allegati:
 - *Allegato "A" - Istanza di partecipazione;*
 - *Allegato "B" - DGUE*
 - *Allegato "C" - Patto di integrità;*
 - *Allegato "D" - Modulo sopralluogo;*
 - *Allegato "E" - Offerta economica;*
 - *Allegato "F" - Capitolato speciale d'appalto;*
 - *Allegato "G" - Schema di contratto;*
 - *Allegato "H" - Mod. F24 imposta di bollo;*
 - *Allegato "I" - Modulo attestazione imposta di bollo;*
 - *Allegato "L" - Prospetto importi a base di gara e calcolo dei corrispettivi di gara;*
 - *Allegato "M" Relazione acustica;*
 - *Allegato "N" Dichiarazione del progettista;*
 - *Allegato "O" Impegno ATI progettisti.*

La documentazione tecnica è disponibile collegandosi al seguente link del Comune di Cattolica:

<http://www.cattolica.net/retecivica-citta-di-cattolica/sites/default/files/statici/remota/progettodefinitivopalazzetto.zip>

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.cattolica.net> Amministrazione Trasparente e sulla piattaforma SATER.

2.2 Chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercent.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> almeno **sette** giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata e oltre i termini sopra indicati e le risposte avverranno tramite SATER.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite tramite la piattaforma SATER almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma SATER.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici – incluse eventuali richieste di accesso agli atti - si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER, all'indirizzo PEC indicato dal concorrente in fase di registrazione.

5. Onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

E' onere dell'operatore economico, inoltre, verificare periodicamente la presenza di avvisi e/o rettifiche riguardanti la presente procedura di gara collegandosi ad Intercenter Regione Emilia Romagna; la Stazione Appaltante, in merito, declina ogni responsabilità.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, LUOGO, SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. Luogo dell'appalto: Manufatto denominato ex Bowling sito nell'area sportiva e scolastica tra Via Carpignola e del Partigiano in Cattolica.

2. Codice CPV e tipologia dell'appalto: l'appalto ha come riferimento il CPV 45212225-9 "Lavori di costruzione di palazzi dello sport" ed ha per oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione di tutte le opere e le provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati l'esecuzione dei **"Lavori di riqualificazione dell'ex Bowling nel nuovo Palazzetto dello Sport di Cattolica"**.

3. Le attività a carico dell'appaltatore sono suddivise nelle seguenti fasi:

1. Progettazione esecutiva dei lavori;

2. Esecuzione dei lavori;

Per una descrizione dettagliata della prestazione contrattuale richiesta si rimanda al testo del Capitolato Speciale di Appalto.

Relativamente alla progettazione esecutiva si specifica quanto segue: l'appaltatore dovrà redigere il progetto esecutivo dei lavori.

Per quanto stabilito dall'art. 23, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerente con la partecipazione alla gara d'appalto accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione. Il Capitolato Speciale d'Appalto contiene i dettagli della prestazione contrattuale richiesta relativa alla redazione del progetto esecutivo.

Ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo e a quanto offerto in sede di gara, nel rispetto delle vigenti normative di legge. Per la progettazione esecutiva è richiesta la presentazione di una specifica ed adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, anche a copertura dei rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.

Dopo la stipula del contratto, il RUP procederà alla consegna del servizio di progettazione esecutiva: si rinvia alla disciplina temporale dettagliata nel CSA.

La verifica di coerenza tra i due livelli di progettazione sarà condotta ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In ottemperanza a quanto indicato all'art. 34 del Codice, nella documentazione di gara sono presenti specifiche tecniche contenute nei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017).

4. Lotti: ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice si precisa che l'appalto non è diviso in lotti poiché trattasi di lavorazioni strettamente collegate la cui suddivisione renderebbe l'esecuzione eccessivamente onerosa dal punto di vista tecnico ed economico e ne pregiudicherebbe il corretto espletamento.

4. VALORE DELL'APPALTO, ONERI PER LA SICUREZZA, IMPORTO A BASE D'ASTA.

1. L'importo complessivo della progettazione esecutiva, dei lavori ed oneri della sicurezza compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente ad €. 2.180.829,73 (diconsi euro duemilionicentoottantamilaottocentoventinove/73), IVA ed oneri (cassa 4%) esclusi.

Tale importo è articolato come segue:

Quadro economico di sintesi	
a) Per lavori a CORPO (Importo a base d'asta)	€ 2.094.877,62

b) Per lavori a MISURA	€ 0,00
c) Per lavori in ECONOMIA	€ 0,00
<i>Totale dei Lavori</i>	<i>€ 2.094.877,62</i>
oltre oneri della sicurezza	€ 26.819,91
d) Per progettazione esecutiva	59.132,20
IMPORTO TOTALE	€ 2.180.829,73

La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di €. 540.224,41= con una incidenza complessiva pari al 25,788% dell'importo dei lavori.

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende, pertanto:

- l'importo di Euro **2.094.877,62** (diconsi Euro duemilioninovantaquattromilaottocentotrentasette/62), per **lavori**;
- l'importo stimato di Euro **26.819,91** (diconsi Euro ventiseimilaottocentodiciannove/91) quali costi della sicurezza di cui all'art. 100 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- l'importo di Euro **59.132,20** (diconsi Euro cinquantanovemilacentotrentadue/20) corrispettivo per il servizio di **progettazione esecutiva** dell'opera.

Gli importi sopra indicati sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nell'offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.

2. Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., è stipulato: **A CORPO.**

3. L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni (principale e scorporabili):

a) CATEGORIA PREVALENTE:

Cod.	Descrizione	Classifica	Qualificazione obbligatoria (SI/NO)	Importo (Euro)		Subappaltabilità
				in cifre	%	
OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	II	NO	614.035,77	28,44	SI

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI:

Cod.	Descrizione	Classific a	Qualificazio ne obbligatoria	Importo (Euro)		Subappaltabilità
				in cifre	%	
OS28	Impianti termici e di condizionamento	II	SI	584.017,21	27,53	SI
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	II	SI	389.442,48	18,36	NO
OS7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	I	NO	217.874,67	10,27	SI
OS3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	I	SI	153.708,37	7,24	SI
OG1	Edifici civili e industriali	I	NO	162.619,03	8,16	SI

I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati nella tabella sopra riportata. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante. Possono inoltre essere subappaltati secondo le condizioni del Codice degli appalti e del capitolato speciale, ad eccezione della categoria OS30. Infatti la categoria OS30 è una categoria (SIOS) super specializzata per la quale vista la specificità delle sue lavorazioni e prestazioni la Stazione Appaltante ritiene necessario il suo possesso da parte dell'operatore economico aggiudicatario.

Restano esclusi dall'appalto i lavori che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

4. L'importo delle spese di progettazione è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo a base di gara del corrispettivo relativo alle prestazioni professionali (progettazione esecutiva) è stato calcolato utilizzando quale riferimento il Decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice".

Il procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti a base di gara è illustrato nell'allegato "Calcolo corrispettivi di gara" del bando.

Le prestazioni progettuali richieste vengono di seguito sintetizzate sulla base dell'elencazione di cui al DM. 17.06.2016:

ID Opera	Descrizione	Grado complessità	Importo (Euro)
E.20	EDILIZIA Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	0,95	948.396,30

S.04	STRUTTURE Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	46.133,16
IA.03	IMPIANTI Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	389.442,48
IA.02	IMPIANTI Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	737.725,59

5. L'appalto è finanziato per la parte predominante di € 2.500.000,00 con finanziamento “Fondo Sport e Periferie” e per la parte residua di € 200.000,00 con risorse proprie dell'Ente.

4 bis - POSTICIPAZIONE DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (CD. INVERSIONE PROCEDIMENTALE)

La Stazione Appaltante esaminerà ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 55/2019 (così come modificato dall'art. 52, comma 1, lett. A, numero 3 del D.L. n. 77/2021) e dell'art. 133 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.

La Commissione di gara pertanto, terminata la fase di esame delle offerte, procederà a verificare che non sussistano motivi di esclusione in capo all'aggiudicatario.

Si rinvia al successivo punto 18.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dell'appalto è così stabilita:

- per la progettazione esecutiva: massimo **giorni 60** (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P.;

- per l'esecuzione dei lavori: massimo **giorni 365** (trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Si rinvia all'art. 2.10.1 del CSA per un maggior dettaglio della tempistica relativa alla fase di progettazione.

Non sono previsti opzioni e rinnovi.

5. VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dalla S.A. con le modalità previste dall'ordinamento interno e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Si rimanda a quanto stabilito dall'art. 1.6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, e, in particolare, in base al combinato disposto dell'art. 59 comma 1-bis del Codice e dell'art. 79, comma 7 e 92, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010.

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'articolo 45 del Codice dei contratti e, limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, gli operatori economici sono ammessi secondo le disposizioni dell'articolo 46 del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi articoli.

Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice, costituendo RTI o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma societaria, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o impegnandosi a costituirli in caso di aggiudicazione.

I concorrenti in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando nella domanda di partecipazione le quote di partecipazione e le prestazioni, le lavorazioni o le categorie assunte dai singoli operatori economici associati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre e, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre (art. 8, comma 5, lett. a-ter della Legge n. 120/2020); a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei RTI e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo il disposto di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 s.m.i., l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Avendo il presente affidamento ad oggetto un appalto integrato, i progettisti :

A) possono essere presenti nell'organico del soggetto esecutore (nel solo caso di imprese in possesso di adeguata attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione);

B) possono essere presenti con le seguenti modalità:

B1) Progettisti in raggruppamento temporaneo.

Il raggruppamento temporaneo costituito ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'attività di progettazione è considerato di tipo verticale.

In caso di raggruppamento temporaneo per l'attività di progettazione, il soggetto qualificato per lo svolgimento di tale prestazione (liberi professionisti in forma singola o associata, società di professionisti o società di ingegneria e relativi consorzi stabili, od operatore economico di altra natura) deve presentare la domanda di partecipazione secondo lo schema di cui all'Allegato "N".

B2) Progettisti incaricati

Qualora il concorrente decida di avvalersi di un progettista senza costituzione di raggruppamento temporaneo, il contratto è stipulato esclusivamente fra il Comune di Cattolica e l'operatore economico stesso.

Il concorrente che intenda avvalersi di progettisti esterni per lo svolgimento di servizi di architettura e di ingegneria, è tenuto ad indicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella domanda di ammissione, dichiarando che intende coprire il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'attività di progettazione tramite ricorso ad operatore economico qualificato, di cui all'art. 46 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., o più operatori tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) successiva.

A tal fine ciascuno degli operatori economici incaricati della progettazione dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti dal disciplinare di gara tramite presentazione del modello di domanda allegata al presente disciplinare sub "N" e di proprio DGUE.

Gli operatori economici incaricati del servizio di architettura e ingegneria in quanto mandanti del RTI o in quanto incaricati dal concorrente sono gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria indicati dall'articolo 46 del codice dei contratti:

- a) Liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) Società di professionisti;
- c) Società di ingegneria;
- d) Prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 e successivi aggiornamenti- stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) Raggruppamenti temporanei o consorzio ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;

- f) Consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) Consorzi stabili di società professionali ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017;
- h) Aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b), c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della L 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 in quanto compatibili).

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera e) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, gli affidatari degli incarichi di progettazione che hanno redatto i progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato agli affidatari degli incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Ai fini di quanto sopra, si evidenzia che il progetto posto a base di gara è stato redatto da:
SOCIETA' MYND INGEGNERIA S.R.L.

7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità/protocolli di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

7.1 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Nell'appalto integrato i concorrenti che intendono eseguire direttamente la progettazione devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l'attività di progettazione, unitamente all'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione.

Gli operatori economici in possesso di attestazione SOA di sola costruzione dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso un progettista raggruppato, o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del Codice. I requisiti di qualificazione per la progettazione devono essere posseduti complessivamente dai progettisti mandanti del raggruppamento o che il concorrente indica e dichiarati nel modello di domanda di ammissione.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Possono eseguire le prestazioni di progettazione solo professionisti iscritti negli albi professionali, a cui è riservata l'esecuzione delle prestazioni richieste, e che siano:

(a) professionisti singoli o associati;

(b) amministratori, soci, dipendente, consulenti (con contratto annuale che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA) di una società di professionisti o di una società di ingegneria.

Qualora il concorrente sia un consorzio stabile le indicazioni di cui alla lett. (a) e (b) sono riferite al consorzio che esegue le prestazioni.

L'operatore economico dovrà indicare il nominativo dei progettisti, singoli o associati, abilitati a svolgere l'attività di progettazione e le altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura richieste.

Per l'attività di progettazione e altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura l'operatore economico potrà coprire i requisiti speciali richiesti ed eseguire mediante una delle seguenti modalità:

1) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE.

Dimostra requisiti di progettazione con il suo staff. In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate nei lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente Disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, dovrà disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'articolo 79 comma 7 del D.p.r. 207/2010 e indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti.

In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

2) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE (CON COSTITUZIONE DI ATI).

Dimostra requisiti di progettazione con costituzione di un raggruppamento dove:

2a) il mandante è progettista soggetto di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e f) del Codice;

2b) il mandante è un RTP di progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. e). In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno **un giovane professionista** ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

3) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE (INDICAZIONE).

Dimostra requisiti di progettazione con:

3a) incarico a singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e f) del Codice;

3b) incarico a RTP di progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. e) del Codice. In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno **un giovane professionista** ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

REQUISITI PER LAVORI

7.1.1 REQUISITI DI IDONEITA'

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai concorrenti di altro Stato membro UE non residenti in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto sia stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. In caso di partecipazione alla gara in forma associata, il requisito dovrà essere dimostrato da tutti i componenti il raggruppamento.

7.1.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICA-PROFESSIONALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dell'**Attestazione di qualificazione SOA**, in corso di validità per le Categorie e Classifiche elencate nel precedente punto 4 del disciplinare, rilasciata da S.O.A. autorizzata, presentabile in formato digitale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

L'esecuzione dell'appalto comprende, inoltre, le seguenti lavorazioni, rientranti tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, aggiornate tramite l'art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e per le quali è richiesta all'operatore economico l'iscrizione/rinnovo d'iscrizione o l'avvenuta richiesta di iscrizione alla White List della Prefettura competente per territorio:

- 1) noli a freddo di macchinari;
- 2) noli a caldo;
- 3) autotrasporti per conto di terzi;

- 4) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
- 5) fornitura di ferro lavorato.

Qualora per l'esecuzione delle lavorazioni suddette, l'appaltatore intenda ricorrere al subappalto o al subcontratto, l'operatore economico subappaltatore o subcontraente deve essere in possesso dell'iscrizione alla White List della Prefettura competente per territorio.

REQUISITI DI PROGETTAZIONE

I soggetti cui possono essere affidati i servizi di architettura e ingegneria devono essere in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 2 Dicembre 2016 n. 263.

7.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione presso i competenti ordini professionali, il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. (Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto [14.3.1](#), il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione: Abilitazione al coordinamento della sicurezza di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008. (Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto [14.3.1](#), i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti).

Per la comprova del requisito l'operatore economico deve presentare copia attestazioni di frequenza dei corsi abilitanti.

d) Presenza di un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Per la comprova del requisito l'operatore economico deve presentare copia attestazioni di frequenza dei corsi abilitanti ai sensi Decreto Ministeriale 05/08/2011 Ministero dell'Interno - Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

e) (per le società di ingegneria) presenza del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263 ovvero:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Per la comprova del requisito si chiede il nominativo, data e numero di iscrizione all'albo professionale e quanto rinvenibile nella visura camerale si rimanda a quanto indicato sopra.

f) Presenza di un soggetto incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche.

Per la comprova del requisito l'operatore economico deve indicare il nominativo e l'Ordine professionale numero e la data di iscrizione.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministero delle Infrastrutture Trasporti 2/12/2016, n. 263, il gruppo di lavoro deve prevedere la presenza di almeno un **giovane professionista**, laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. Il requisito deve sussistere alla data di pubblicazione del bando di gara.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, dell'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione.

Il requisito di cui al **precedente punto lett. a)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **precedente punto c)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza.

7.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) **Fatturato globale minimo** per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a **1,5 volte** l'importo a base di gara relativa alla prestazione professionale e pertanto non inferiore ad **€ 88.698,30=** IVA esclusa. Tale requisito è richiesto in funzione della necessità di individuare un operatore professionale dotato di idonea capacità economica e finanziaria a garanzia dell'esatto adempimento del contratto. *(da dichiarare nella parte IV lett. B punto 1a del DGUE).*

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

7.2.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Avvenuto espletamento **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando **di servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori** appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali per un importo globale per ogni classe e categoria di almeno pari a **1 volta** l'importo stimato dei lavori a cui si riferisce la prestazioni, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie indicate nella successiva Tabella *(da dichiarare nella parte IV lett. C punto 13 del DGUE)*;

I servizi presi in considerazione dovranno fare riferimento alla medesima categoria e non necessariamente alla stessa destinazione funzionale e avere grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare, fatta eccezione per le categorie impiantistiche dove è necessaria la stessa destinazione funzionale.

ID Opera	Descrizione	Grado complessità	Importo (Euro)
E.20	EDILIZIA Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	0,95	948.396,30
S.04	STRUTTURE Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	46.133,16
IA.03	IMPIANTI Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	389.442,48

IA.02	IMPIANTI Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	737.725,59
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito dell'elenco dei servizi analoghi deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi analoghi in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio la quota di esecuzione dichiarata in sede di domanda dovrà essere ricompresa all'interno del requisito posseduto.

La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione del committente.

b) Avvenuto espletamento, nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, **di due Servizi “di punta”** di ingegneria e architettura relativi a lavori/prestazioni appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali **per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo** stimato dei lavori/prestazioni cui si riferisce la prestazione, calcolati con riguardo ad ognuna delle classi e categorie indicate nella precedente tabella 1 e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento. *(da dichiarare nella parte IV lett. C punto 13 del DGUE);*

In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale di imprese il requisito dei due servizi di punta in nella classi e categorie della tabella di cui sopra deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso.

In caso di raggruppamento temporaneo verticale di imprese ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

La comprova avviene mediante:

Per committenze pubbliche, attestazione di buon esito rilasciate dal committente che deve espressamente indicare l'oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), l'importo, la data di inizio e fine, le quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo.

Nel caso di committenze private, certificazione di buona e regolare esecuzione rilasciata dal committente, con espressa indicazione dell'oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), dell'importo, della data di inizio e di fine, delle quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo.

Per i servizi di architettura e ingegneria di all'art. 3 comma 1 lett. vvvv del Codice, deve essere indicato l'importo dei lavori oggetto del servizio.

L'importo dei servizi svolti si deve riferire ai contratti iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

È possibile indicare il medesimo servizio sia come servizio analogo sia come servizio di punta.

In caso di servizi eseguiti in qualità di componente di un raggruppamento temporaneo deve esser specificata la quota di esecuzione assunta dall'operatore economico concorrente.

c) Personale

Per le società di professionisti e società di ingegneria: numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno nella misura proporzionata alle unità stimate dal bando per lo svolgimento dell'incarico, ovvero pari **a n. 5** unità *.(da dichiarare nella parte IV lett. C punto 8 del DGUE)*;

Per i professionisti singoli e associati: numero di unità di personale tecnico (numero di unità minime di tecnici, (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), in misura proporzionata alle unità stimate dal bando per lo svolgimento dell'incarico ovvero pari a **5** unità, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE) (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

La comprova del requisito è fornita con le seguenti modalità: per i soci attivi estratto del libro soci; per i direttori tecnici verbale di nomina; per i dipendenti dichiarazione di un dottore commercialista o un consulente del lavoro iscritto all'albo o libro unico del lavoro; per i collaboratori coordinati e continuativi, contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro; per i consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **lett a)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.

Il requisito del personale di cui alla precedente **lett c)** deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di

partecipazione nei termini di seguito indicati.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) e i soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. g) del Codice, di tipo orizzontale, si rimanda al D.P.R. 207/2010 per le parti tutt'ora in vigore in base all'art. 216, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice (art. 48 c.3 del Codice).

Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Resta fermo il principio di corrispondenza tra quote di esecuzione e qualificazione posseduta da ciascun operatore economico.

7.3.1 Requisiti per i lavori

I requisiti relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 5 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 (ex Legge 46/90) di cui al **punto 7.1.1** devono essere posseduti da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'attestazione SOA di cui al **punto 7.1.2** deve essere posseduto per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 (che continua ad applicarsi in virtù dell'art. 216, comma 14 richiamato dall'art. 83, comma 2 del Codice) devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. In caso di RTI orizzontale formata solo da due imprese, la mandataria dovrà, pena l'esclusione, possedere una qualificazione minima superiore al 50%.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 8 del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del Codice medesimo, la quota di requisito posseduta dai singoli soggetti concorrenti componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), deve essere adeguata alle rispettive quote di lavori assunti.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

7.4.1 Requisiti per i progettisti

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del **d.m. 263/2016** di cui al punto **7.2.1 lett. e)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.2.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto **7.2.1 lett. a)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 7.2.1 lett. c)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio con le modalità previste dal Codice.

7.4.2 Requisiti per i lavori

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

I **requisiti relativi all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 5 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 (ex Legge 46/90) di cui al **punto 7.1.1** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità tecnica e professionale** ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

8. SUBAPPALTO

8.1. Per i servizi tecnici di architettura e ingegneria

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'articolo 31, comma 8, del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

8.2. Per i lavori

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Subappalto obbligatorio o qualificatorio: ai sensi dell'art. 92, comma 1, DPR 207/2010, il concorrente in possesso di attestazione SOA per la categoria prevalente OS6 con classifica III (illimitata), può partecipare alla gara ricorrendo al subappalto delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria per le quali non possiede la qualificazione: **A PENA DI ESCLUSIONE dovrà pertanto presentare relativa idonea dichiarazione, recante l'indicazione puntuale delle categorie di lavori non possedute e pertanto da subappaltare.**

Non è ammesso il subappalto della categoria "OS30 – impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi", in quanto trattasi di opere superspecializzate di cui all'art. 89, comma 11 del Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara comprensivo degli oneri di sicurezza (Euro 2.121.697,53=) e precisamente di importo pari ad € **42.433,95=**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. con bonifico bancario o altro strumento elettronico ammesso dalla normativa vigente, con versamento presso la Tesoreria Comunale – Unicredit Banca S.p.A., agenzia di Cattolica Via Bovio n. 1 (Cod. IBAN: IT20Z0200867750000010557764);
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*”;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è **obbligatorio**. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti dovranno fissare l'appuntamento previo contatto telefonico al seguente numero 0541/966709 Geom Thomas Angelini, oppure 0541/966711 Per.Ind. Marco Vescovelli - Settore 5, Lavori Pubblici, Servizi Tecnici, Patrimonio.

I giorni stabiliti dalla Stazione Appaltante nei quali verrà effettuato il sopralluogo sono il **martedì** e il **giovedì** dalle **09.30** alle **12.30** e dalle **15.30** alle **17.30**.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

La relativa attestazione di sopralluogo (Mod. D) dovrà essere allegata alla Documentazione amministrativa.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 140,00** (euro centoquaranta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate dalle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza indicata.

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 24.11.2022**.

Purché entro il termine di scadenza, è ammessa offerta successiva a sostituzione della precedente: l'atto di invio della nuova offerta invaliderà l'offerta precedentemente inviata. In ogni caso si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diverse indicazioni dell'operatore stesso verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti informatici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro disguido o motivo tecnico, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

Il Comune si riserva di adottare comunque i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative al DGUE devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione "Bandi e avvisi altri enti" dedicata alla presente procedura, sul SATER, nonché sul profilo del Committente (www.cattolica.net) nella sezione "Bandi di gara" dedicata alla gara di cui trattasi.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nelle buste telematiche, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale/procuratore del concorrente.

Si precisa inoltre che le dichiarazioni ex art. 80, comma 1, sono rese dal rappresentante legale anche con riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, con l'indicazione degli eventuali provvedimenti penali o dei procedimenti penali pendenti a carico dei predetti soggetti.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. Il Comune si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

E' facoltà del concorrente allegare ulteriore documentazione, fermo restando che, ai fini del rispetto dei principi di economicità e celerità del procedimento, non si procederà ad esaminare la documentazione sovrabbondante, se non strettamente necessario.

Si raccomanda di utilizzare per la compressione dei file esclusivamente il formato "ZIP". Nessun altro formato sarà ammesso.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili

con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a tre giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione (in competente bollo virtuale da €. 16,00) è redatta preferibilmente secondo il «Modello di istanza di partecipazione — **Allegato A**» e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE

L'assolvimento dell'imposta di bollo potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- *utilizzando l'Allegato "H" – Modello F24;*
- *attraverso il bollo virtuale ex art. 15 D.P.R. 642/1972. A tal fine le Imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'art. 15 del D.P.R. 642/1972, dovranno allegare una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione;*
- *utilizzando l'Allegato "I" - Modulo attestazione imposta di bollo", inserendo nello stesso i codici identificativi della marca da bollo, applicando la marca nello spazio riservato, scansionando il modulo, firmandolo digitalmente e caricandolo a Sistema. Il modulo dovrà essere conservato in originale presso l'operatore economico partecipante alla gara.*

*I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l'avvertenza che **si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte prive della documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale dalla Stazione appaltante.***

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema annesso al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, allegato al presente disciplinare sub B).

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui ai par. 7.1.1 e 7.2.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui ai par. 7.1.2 e 7.2.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.1.2 e 7.2.3 del presente disciplinare;

L'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte medesima. In tal caso non sarà necessario compilare le specifiche aree relative ai requisiti speciali (e pertanto i richiami a tali aree contenuti nel presente disciplinare devono intendersi non vincolanti).

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato da tutti i seguenti soggetti::

- dal soggetto che partecipa in qualsiasi forma;
- dal progettista incaricato. Nel caso di R.T.P. dovrà essere presentato un DGUE per ciascun soggetto facente del raggruppamento;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3. Dichiarazioni integrative

14.3.1. Dichiarazioni integrative per i servizi tecnici di architettura e ingegneria conformemente al **Modello allegato sub N)**, con le quali viene dichiarato:

1. **(per i professionisti singoli e associati)** il numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico;
2. la formazione del gruppo di professionisti che svolgerà i servizi tecnici di ingegneria e architettura richiesti (specificare generalità, qualifiche professionali, servizi che verranno svolti) ed il rapporto intercorrente con il dichiarante;
3. la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
4. **(in caso di raggruppamenti temporanei)** il giovane professionista abilitato da meno cinque anni individuato dal R.T.P. e le prestazioni da questo svolte nonché il rapporto intercorrente con il dichiarante;
5. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di non partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
6. **(per le Società di ingegneria o per le Società di professionisti)** di essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Qualora il RTP non fosse ancora costituito dovrà essere presentato il Modello "O ".

14.3.2. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, (contenute nell'**Allegato "A" al presente Disciplinare**), ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) *delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;*
 - b) *di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;*
2. di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, le condizioni contrattuali e gli oneri, compresi quelli eventuali in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori; di aver preso visione dei luoghi di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti;
4. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui ai Protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto;
5. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, L. 190/2012);
8. di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 53 comma 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri";
9. di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; nonché l'obbligo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;

12. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

13. di essere informato/i, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dal Comune di Cattolica, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679;

14. dichiara che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che quindi, resta a carico dell'impresa stessa l'obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l'intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d'appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l'appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 s.m.i.

15. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 s.m.i.

Le dichiarazioni integrative modello "A" sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative di cui al precedente punto 14.3.2 sono presentate anche dai seguenti soggetti:

- nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi stabili, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; in caso di avvalimento, anche dall'ausiliaria.

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 15, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.3 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice. *Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;*
3. **copia dell'attestazione SOA in corso di validità**, nonchè, qualora ne ricorra la casistica, copia della documentazione comprovante - conformemente alla vigente normativa - idonea procedura di rinnovo della validità triennale e/o intermedia e/o quinquennale dell'attestazione SOA stessa;
4. **Dichiarazione** confermata dal Responsabile Unico del Procedimento (o suo delegato) con la quale si attesta che l'operatore economico ha effettuato il sopralluogo e preso visione dei luoghi dove verranno realizzate e gestite le opere oggetto di appalto (vedi **Modello D**).
5. **“Patto di integrità”** sottoscritto in calce per esteso da persona dotata di potere di firma per l'Offerente (**Modello C**).
6. Ricevuta di **pagamento del contributo a favore dell'ANAC**.
7. Originale o copia conforme ai sensi di legge della procura speciale o della procura institoria nell'eventualità che la domanda sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente.

14.3.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto [14.1](#).

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo [14.3.4](#) potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA TECNICA

La busta "Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1) Criterio A "Caratteristiche metodologiche dello sviluppo e del contenuto progettuale" OBBLIGATORIO – massimo 20 punti

(Specifica relazione composta da un massimo di 6 facciate in formato A4 con carattere "Arial", dimensioni 11 e non oltre 50 righe per facciata e max 5 tavole formato A3) per allegati grafici.)

Il concorrente dovrà produrre una relazione in cui illustri le metodologie che saranno adottate dal gruppo di progettazione (interno o esterno) nello sviluppo del progetto esecutivo in coerenza con i miglioramenti proposti in sede di gara, in particolare descrivendo:

- le figure professionali coinvolte distinguendo tra quelle minime previste dal presente disciplinare di gara quale requisito di ammissione e quelle aggiuntive proposte;
- le modalità di raccordo con il responsabile del procedimento, il progettista del progetto definitivo e l'eventuale Ufficio della Direzione Lavori;
- utilizzo di tecnologie avanzate di sviluppo progettuale (BIM ecc);
- protocolli di controllo ed autocontrollo;
- modalità di interlocuzione con i verificatori;
- le misure/gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;
- ogni altro elemento che possa portare valore al progetto o alle modalità del suo sviluppo.

Dovrà inoltre essere illustrata la struttura tecnico-organizzativa del gruppo di lavoro.

CRITERIO MOTIVAZIONALE DI VALUTAZIONE:

Saranno apprezzati modelli di sviluppo del progetto esecutivo che garantiscano alti livelli di prestazioni professionali attinenti all'oggetto di appalto in tutte le componenti che lo caratterizzano. Saranno altresì valutate positivamente metodologie che attraverso attività di controllo e autocontrollo producano prodotti progettuali innovativi e comunque performanti tali da poter essere valutati anche parallelamente al loro sviluppo al nucleo di valutazione.

2) Criterio B – “ORGANIGRAMMA DI COMMESSA” OBBLIGATORIO – massimo

15 punti

Specifica relazione composta da un massimo di 4 facciate in formato A4 con carattere “Arial”, dimensione 11 e non oltre 50 righe per facciata, oltre a 2 facciate in formato A4 (o in alternativa 1 facciata in formato A3) per eventuali elaborati grafici e/o planimetrie.

La summenzionata relazione dovrà riportare la struttura organizzativa che il concorrente metterà a disposizione per l'esecuzione dei lavori anche mediante rappresentazione grafica dell'organigramma di cantiere. Saranno altresì valutati:

- il numero e la composizione delle squadre e il relativo impiego nell'ambito del lavoro;
- la presenza di qualificate figure professionali messe a disposizione per l'appalto, sia tecniche che amministrative;
- la presenza in organigramma di apposite figure professionali qualificate, delegate a gestire gli aspetti ambientali e di qualità.

Il numero e la composizione delle squadre di lavoro offerte costituirà uno specifico obbligo contrattuale.

Per l'individuazione delle risorse umane, dovrà essere utilizzata la tabella come da modello di seguito riportato:

SQUADRA DI LAVORO “xxxxxx “			
NOMINATIVO	ANNI DI ESPERIENZA	RUOLO DA RICOPRIRE	FORMAZIONE SPECIFICA

CRITERIO MOTIVAZIONALE DI VALUTAZIONE:

- Saranno premianti elementi qualitativi e quantitativi relativamente al personale che verrà designato in forma esclusiva alle diverse fasi operative (numero e composizione delle squadre di lavoro) al fine di garantire la corretta esecuzione delle opere, come da criterio di offerta “D) Programma dei lavori ed organizzazione del cantiere”.

3) Criterio C – “Qualità dell’offerta proposta a miglioramento del progetto posto a base di gara”

OBBLIGATORIO massimo 35 punti

Specifica relazione composta da un massimo di 10 facciate in formato A4 con carattere “Arial”, dimensione 11 e non oltre 50 righe per facciata, oltre a 2 facciate in formato A3 (o in alternativa 1 facciata in formato A2) per eventuali elaborati grafici e/o planimetrie. (le certificazioni allegate non intervengono nel conteggio delle cartelle).

Il concorrente dovrà produrre una relazione in cui illustri la propria proposta sviluppata, in particolare descrivendo:

- le soluzioni e le azioni proposte in relazione agli elementi di innovatività e originalità, di efficienza e flessibilità di utilizzo dell’impianto sportivo;
- miglioramenti volti a migliorare la qualità acustica della struttura anche in rapporto al suo eventuale utilizzo come spazio congressuale, ludico e di spettacolo;
- le implementazioni proposte per innalzare il livello di efficienza energetica, funzionalità e fruibilità;
- implementazione funzionale con strutture, arredi od impianti strettamente connessi alla funzionalità dell’impianto sportivo;
- le misure/gli interventi finalizzati a garantire la qualità e la durabilità della prestazione fornita. Con particolare riguardo ai miglioramenti relativi alla qualità e alla durabilità delle opere studiandone e valutandone ogni singola fase dell’intero *ciclo di vita*. Gli aspetti fondamentali da approfondire sono, partendo dalla produzione del prodotto, al confezionamento, al trasporto in cantiere, alla posa in opera, alla manutenzione fino alla fase di rimozione e smaltimento, i costi, la qualità, il risparmio energetico, la possibilità di riuso e qualsiasi aspetto possa migliorare la qualità delle opere in oggetto;
- specifica indicazione delle implementazioni progettuali che si rendono necessarie per garantire la totale conformità del progetto da sviluppare alle disposizioni normative vigenti anche se implementative e/o parzialmente modificate del progetto definitivo posto a base di gara;

E’ ricompreso in tale criterio di valutazione il miglioramento della qualità architettonica del progetto ovvero il miglioramento motivato senza modifiche dell’impostazione progettuale complessiva, inclusa la realizzazione di opere presenti nel progetto nell’ambito delle opere complementari.

A supporto delle proposte progettuali migliorative sopra elencate il concorrente dovrà fornire certificazioni relative ai materiali che intende utilizzare e schede tecniche con descrizione dettagliata dei test effettuati, modalità di calcolo delle caratteristiche dichiarate.

CRITERIO MOTIVAZIONALE DI VALUTAZIONE:

Saranno valutati i miglioramenti proposti sia sotto il profilo progettuale sia sotto il profilo dei materiali e tecnologie innovative in grado di aumentare la qualità e durata delle opere, prolungare il mantenimento delle caratteristiche di sicurezza, incentivare il riuso delle materie nonché l’abbattimento degli inquinanti e del consumo energetico, con riferimento a quanto indicato dai CAM vigenti. Saranno altresì valutate positivamente I miglioramenti proposti che consentano di aumentare il livello di manutenibilità, durabilità e riduzione dei costi di gestione.

N.B. I miglioramenti ammissibili contemplano anche l'ipotesi di varianti ex art 106 comma 1 del D.lgs .n. 50/2016 s.m.i. così come puntualmente normati dall'art. 1.6 del CSA.

4) Criterio D – “PROGRAMMA DEI LAVORI ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE” OBBLIGATORIO – massimo 5 punti

Specifica relazione composta da un massimo di 8 facciate in formato A4 con carattere “Arial”, dimensione 11 e non oltre 50 righe per facciata, oltre a 2 facciate in formato A4 (o in alternativa 1 facciata in formato A3) per eventuali elaborati grafici e/o planimetrie.

La summenzionata relazione dovrà illustrare il programma dei lavori per garantire la realizzazione dell'opera, ponendo particolare attenzione alla necessità di contemperare l'esigenza della sicurezza dell'area di lavoro con la rapidità di esecuzione e con l'obiettivo di dimostrare come, con l'organizzazione del cantiere prospettata, sarà possibile raggiungere gli obiettivi di qualità delle opere previste dal capitolato.

Il programma dei lavori dovrà riportare lo sviluppo delle singole fasi lavorative con indicazione del personale e dei mezzi d'opera per ogni singola fase, rendendo evidente l'eventuale gestione contemporanea delle singole lavorazioni su più “sotto-cantieri”.

Le modalità descritte dovranno essere relazionate e coerenti con la dotazione di personale organizzato in squadre di lavoro individuate ai criteri B.

CRITERIO MOTIVAZIONALE DI VALUTAZIONE:

- Saranno premianti l'organicità e la completezza del programma presentato, nonché la coerenza e fattibilità dello stesso in relazione alla dotazione di mezzi/attrezzature e risorse umane individuate.
- Saranno altresì apprezzate la flessibilità del cantiere in rapporto alle tempistiche e agli eventuali imprevisti che possono verificarsi.

5) Criterio E “PROPOSTA MIGLIORATIVA DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI” FACOLTATIVO [PUNTI MAX 10]:

Specifica relazione composta da un massimo di 4 facciate in formato A4 con carattere “Arial”, dimensione 11 e non oltre 50 righe per facciata, oltre a 2 facciate in formato A4 (o in alternativa 1 facciata in formato A3) per eventuali elaborati grafici e/o planimetrie.

La summenzionata relazione dovrà illustrare la propria proposta migliorativa delle prestazioni ambientali garantite durante l'attività di cantiere rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara predisponendo una Relazione illustrativa che tenga in considerazione i seguenti elementi:

Individuazione puntuale delle possibili criticità legate agli impatti ambientali del cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni;

Gestione dei rifiuti da lavorazione e smaltimento:

Indicazione delle modalità operative e delle misure migliorative che si intende adottare oltre a quelle già contenute nei documenti posti a base di gara per implementare la raccolta differenziata nel cantiere, per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale, per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, per l'abbattimento delle polveri e fumi, per la protezione delle risorse naturali e storico-culturali presenti nell'area del cantiere.

CRITERIO MOTIVAZIONALE DI VALUTAZIONE:

Per quanto riguarda questo criterio di valutazione, si intende premiare il Concorrente che presenterà una proposta migliorativa ben sviluppata per ridurre l'impatto ambientale del cantiere che tenga in considerazione il seguente elemento di valutazione:

- livello di definizione ed analisi delle criticità individuate e delle relative proposte, nonché dimostrazione della loro effettiva efficacia, fattibilità e sostenibilità.

6) Criterio F – “SERVIZI SUCCESSIVI ALLA REALIZZAZIONE” FACOLTATIVO – massimo 15 punti

Specificazione relazione composta da un massimo di 4 facciate in formato A4 con carattere “Arial”, dimensione 11 e non oltre 50 righe per facciata, oltre a 2 facciate in formato A4 (o in alternativa 1 facciata in formato A3) per eventuali elaborati grafici e/o planimetrie.

Potrà essere costituita dai seguenti elementi costitutivi

- Adeguata documentazione ove vengano indicati i periodi di assistenza tecnica e garanzia funzionale degli impianti tecnologici aggiuntivi rispetto al minimo previsto dalla normativa in vigore (2 anni). (Estensione periodi di assistenza tecnica e garanzia funzionale);
- Adeguata documentazione ove vengano indicati tipologia e quantitativo dei pezzi di ricambio che saranno forniti gratuitamente al Comune di Cattolica prima della fine dei lavori. (Fornitura di pezzi di ricambio).

CRITERIO MOTIVAZIONALE DI VALUTAZIONE:

Saranno apprezzati, sulla base di una valutazione tecnico-discrezionale e parametrica per ciascun impianto tecnologico, maggiori termini oltre ai due anni di garanzia obbligatoria. Inoltre saranno valutati positivamente i servizi di sostituzione gratuita dei pezzi di ricambio dei medesimi impianti tecnologici in rapporto alla durata del servizio gratuito offerto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Negli elaborati costituenti l'offerta tecnica non devono, a pena esclusione, essere inseriti elementi di natura economica di alcun tipo che possano in qualche modo costituire anticipazione dell'offerta economica.

Occorrerà rispettare il limite di ampiezza dei documenti indicati nei paragrafi seguenti. L'eventuale superamento del limite di ampiezza sopra dettagliato comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione e della relativa attribuzione del punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito.

N.B.1 La mancata presentazione della documentazione relativa ai criteri di valutazione obbligatori (A, B, C, D), ovvero la presentazione di documentazione ritenuta qualitativamente insufficiente da parte della Commissione, determinerà l'automatica esclusione della ditta candidata dalla procedura di gara.

N.B.2 La mancata presentazione della documentazione relativa ai criteri di valutazione facoltativi (E, F), determinerà l'attribuzione di un punteggio pari a zero.

N.B.3 Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie supportate da specifiche penali previste nel CSA. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave

inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.

N.B.4 All'Amministrazione è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni tecniche d'offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dall'Amministrazione, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di ricondurre l'offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e dal progetto posto a base di gara come formulato nel contratto di appalto.

N.B.5 Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta devono intendersi comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto all'Amministrazione alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA ECONOMICA

Si precisa che il prezzo posto a base di gara non è soggetto a ribasso ma deve considerarsi **FISSO ED INVARIABILE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

I miglioramenti progettuali proposti di cui al precedente punto 15 nonché ogni altro onere e magistero per dare attuazione al progetto posto a base di gara così come migliorato dall'offerta tecnica, devono intendersi nell'ambito del prezzo fisso senza comportare alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante.

La busta virtuale "Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, predisposta preferibilmente secondo il modello «Modello offerta economica» allegato sub E) e contenere i seguenti elementi:

- a) la dichiarazione di accettare incondizionatamente il prezzo fisso a corpo, stabilito nella misura di € 2.180.829,73 (comprensivo degli oneri della sicurezza) e che lo stesso è ritenuto congruo e remunerativo in relazione a quanto richiesto dagli atti di gara e all'offerta tecnica presentata;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Si precisa che la Busta Economica non contiene l'offerta di un prezzo o un ribasso percentuale, in quanto ai sensi dell'art. 95 comma 7 del Codice l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo [14.1](#).

Si precisa che nella "Busta Economica" generata dalla piattaforma SATER occorrerà indicare, in corrispondenza del "prezzo offerto per UM IVA esclusa", l'importo dell'appalto complessivo pari ad €. 2.180.829,73=. L'indicazione di un valore differente non sarà considerato dalla Stazione Appaltante.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 7 del Codice (costo fisso).

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	100
Offerta economica	0
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

<i>n°</i>	<i>CRITERI DI VALUTAZIONE</i>		<i>max punti D</i>
1	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELLO SVILUPPO E DEL CONTENUTO PROGETTUALE	<i>A</i>	20
2	ORGANIGRAMMA DI COMMESSA	<i>B</i>	15
3	QUALITA' DELL'OFFERTA PROPOSTA A MIGLIORAMENTO DEL PROGETTO POSTO A BASE DI GARA	<i>C</i>	35
4	PROGRAMMA DEI LAVORI ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	<i>D</i>	5
5	PROPOSTA MIGLIORATIVA DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI	<i>E</i>	10
6	SERVIZI SUCCESSIVI ALLA REALIZZAZIONE	<i>F</i>	15
		Totale	100

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **50 punti** riferito al punteggio totale dei criteri obbligatori. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione è il seguente:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI METODOLOGICI
APPENA SUFFICIENTE	0,00	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,25	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
ADEGUATO	0.50	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.
BUONO	0,75	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
OTTIMO	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che

		esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.

N.B.1 Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri motivazionali sopra specificati i commissari potranno elaborare delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio ponderando e pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard.

N.B.2 La presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a mancata presentazione dell'offerta e, pertanto, comporterà l'esclusione del candidato qualora il parametro risulti "obbligatorio".

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo (con arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola).

17.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

=

.....
C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

=

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

.....

P_n = peso criterio di valutazione *n*.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo **il giorno 28.11.2022 alle ore 9,00**. La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma SATER.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma SATER.

La Commissione di Gara, procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte pervenute sul SATER. In particolare in questa fase, prima di qualunque altro adempimento sono esclusi senza necessità di procedere oltre, gli Offerenti:

a) la cui offerta:

- è pervenuta dopo il termine perentorio indicato al precedente punto 12 indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
- non consente l'individuazione degli Offerenti stessi;
- non contiene l'**Offerta tecnica ed economica**;

b) che concorrono in violazione dei divieti di partecipazione plurima.

18.1 GESTIONE DELL'INVERSIONE PROCEDIMENTALE DA PARTE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA

Nel caso di inversione procedimentale di cui al precedente punto 4 bis del presente disciplinare, essendo rinviato l'esame della documentazione amministrativa contenuta nella Busta Documentazione Amministrativa, successivamente alla conclusione dell'esame delle Offerte tecniche ed economiche e alla formazione della graduatoria, in ragione della fattispecie dell'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., estesa alle procedure ordinarie dalla Legge n. 55 del 2019 e confermata dalla Legge n. 120/2020 e, da ultimo, dal D.L. 77/2021, si precisa e si rende noto che:

a) ferme restando le esclusioni di cui al punto 18, tutti gli altri offerenti sono indicati come «ammessi» o «ammessi con riserva» e possono risultare tali sulla Piattaforma e ricevere una comunicazione positiva in tal senso;

b) le ammissioni di cui alla lettera a):

- sono efficaci e i relativi Offerenti concorrono all'apertura e all'esame delle Offerte tecniche ed economiche di cui al successivo punto 20 e, fatte salve le esclusioni relative alle offerte tecniche ed economiche, al calcolo della soglia di anomalia;
- sono virtuali e non costituiscono presupposto giuridico valido ai fini dell'eventuale aggiudicazione, in quanto subordinate al procedimento di esame dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti di partecipazione di cui nel proseguo.

18.2 SEQUENZA DEGLI ADEMPIMENTI NELL'INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Con l'inversione procedimentale, la sequenza del procedimento è la seguente:

- a) sono espletati in primo luogo gli adempimenti di cui al punto 18.1;
- b) successivamente si procede all'apertura delle Offerte tecniche degli Offerenti non esclusi ai sensi della lett. a), alla verifica del contenuto e della regolarità formale delle stesse;
- c) si procede all'esclusione delle offerte tecniche che risultano non conformi a quanto richiesto dal presente disciplinare;
- d) in seduta riservata viene effettuata la valutazione delle offerte tecniche ammesse;
- e) al termine della fase di valutazione delle offerte tecniche, si procede all'apertura delle Offerte economiche degli Offerenti;
- f) si procede alle eventuali esclusioni delle Offerte economiche;
- g) è redatta la graduatoria provvisoria;
- h) sono eventualmente individuate le offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 21;
- i) è individuato come Offerente «primo in graduatoria» colui che ha conseguito il miglior punteggio complessivo.

Con l'inversione procedimentale l'esame della documentazione amministrativa e le relative cause di esclusione è effettuato con riferimento all'Offerente individuato come «primo in graduatoria».

La Stazione appaltante può estendere tale adempimento anche all'Offerente che segue immediatamente in graduatoria e ad un numero di Offerenti fino al 10% (dieci per cento), arrotondato all'unità inferiore, del totale degli stessi Offerenti, con un massimo di 10 (dieci).

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E APERTURA DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

La **commissione giudicatrice**, in una o più **sedute riservate** procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in **seduta pubblica virtuale**, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 17.1(50 punti) e ne comunica i nominativi al RUP che procederà ad inviare loro apposita

comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Nella **medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva**, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione.

La Stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo **stesso punteggio** complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria, comunica la proposta di aggiudicazione e rimette gli atti al RUP, che procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora la medesima Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP **le eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e dell'OFFERTA TECNICA”;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

In ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte ritenute anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione di gara, una volta redatta la graduatoria provvisoria di cui al precedente punto 20 e dichiarata la proposta di aggiudicazione, rimette gli atti al RUP che procede, in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta, mediante la piattaforma SATER a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Il RUP provvede altresì a:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 120/2020 si procede alla stipulazione ed all'esecuzione del contratto previa acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, anche quando l'accertamento è eseguito da un soggetto che non risulti censito, salvo il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata, dopo la stipulazione dello stesso, la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Inoltre, l'impresa affidataria dovrà costituire le garanzie assicurative previste dall'art. 2.9 del Capitolato speciale d'appalto.

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in modalità elettronica.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di

stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dell'appalto integrato.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a **€. 2.931,98=**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

L'aggiudicatario si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario si impegna a dichiarare, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui ai Protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata che, sia pure non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto, e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le clausole in essi riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga, infine, a dichiarare di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 53 comma 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

L'aggiudicatario dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Cattolica.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120, comma 1 del Codice del Processo Amministrativo, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alla presente lettera di invito.

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è: **Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna** – Strada Maggiore n. 53 – 40125 Bologna. I ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando e comunque nel termine stabilito dal suddetto art.120 del D.Lgs. 104/2010.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli [artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679](#), i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dal Comune di Cattolica, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 5

Dott. Baldino Gaddi

Allegati:

- *Allegato "A" - Istanza di partecipazione;*
- *Allegato "B" - DGUE*
- *Allegato "C" - Patto di integrità;*
- *Allegato "D" - Modulo sopralluogo;*
- *Allegato "E" - Offerta economica;*
- *Allegato "F" - Capitolato speciale d'appalto;*
- *Allegato "G" - Schema di contratto;*
- *Allegato "H" - Mod. F24 imposta di bollo;*
- *Allegato "I" - Modulo attestazione imposta di bollo;*
- *Allegato "L"- Prospetto importi a base di gara e calcolo dei corrispettivi di gara;*
- *Allegato "M" Relazione acustica;*
- *Allegato "N" Dichiarazione del progettista;*
- *Allegato "O" Impegno ATI progettisti.*

